

Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990

Ammissione dell'opponente la prescrizione - fatte fuori del giudizio - effetti.*

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie relativa a credito per onorario di avvocato) non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. (V 3284/68, mass n 336252).*

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990